

Statuto dell'Associazione “AMICI DI VOCETO”

TITOLO I Disposizioni Generali

***Art. 1* Denominazione**

E' costituita l'Associazione denominata “AMICI DI VOCETO”

***Art. 2* Sede**

L'Associazione ha sede nella frazione Voceto del Comune di Amatrice.
Il Consiglio Direttivo, con propria deliberazione, può trasferire la sede in altra città, nell'ambito della stessa regione.

***Art. 3* Durata**

La durata dell'Associazione è illimitata.

TITOLO II

Finalità e Attività dell'Associazione

Art. 4 *Finalità e scopi*

I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia che consentono l'effettiva partecipazione dei Soci alla vita dell'Associazione stessa.

L'Associazione, senza fini di lucro né diretto né indiretto, persegue scopi socio-artistico-culturali-ambientali e con l'azione diretta, personale e gratuita dei propri aderenti, opera nei seguenti **settori**:

- Patrimonio artistico
- Patrimonio storico-edilizio
- Ambiente, territorio e paesaggio

L'Associazione ha i seguenti **scopi**:

- Tutelare e valorizzare il patrimonio artistico, storico-edilizio e socio-culturale (compreso quello religioso) appartenente alla comunità locale o ricadente nel territorio limitrofo o legato per tradizione alla vita sociale della comunità della frazione di Voceto di Amatrice.
- Promuovere la cultura dell'accoglienza e del turismo in genere nella frazione di Voceto e in tutto il territorio del comune di Amatrice.
- Sviluppare lo spirito d'appartenenza tra tutti quelli che per motivi affettivi sono legati al territorio tutelato.
- Promuovere e diffondere la conoscenza del suddetto patrimonio nonché della cultura e delle tradizioni locali.
- Promuovere, sostenere ed incoraggiare la valorizzazione e la conoscenza delle bellezze ambientali e paesaggistiche del territorio circostante e più in generale dei Monti della Laga.
- Migliorare la qualità della vita della frazione di Voceto.

L'Associazione attua i suddetti scopi attraverso le seguenti **azioni**:

- Iniziative di ricerca, raccolta di documentazione, dati ed informazioni relative alla storia ed alle tradizioni locali.
- Pubblicazioni, stampati, opuscoli, video, DVD, ed apertura, redazione e cura di siti internet.
- Attività ricreative per i soci, i residenti ed i turisti.
- Organizzazione e realizzazione di iniziative varie quali seminari, mostre, eventi, visite guidate.
- Collaborazione e raccordo con amministrazioni locali, pubbliche, enti, istituzioni, altre associazioni, pro-loco, per la realizzazione di progetti ed iniziative tese a realizzare scopi connessi con quelli dell'Associazione.

L'Associazione per perseguire le predette finalità opera mediante:

- le prestazioni degli Associati che offrono in maniera assolutamente gratuita e spontanea proprie competenze ed abilità professionali;
- l'attuazione di propri autonomi progetti o l'adesione a progetti di Enti Pubblici e Privati, in armonia con le finalità dell'Associazione stessa.

Art. 5 *Attività*

E' fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate.

L'Associazione può, per il raggiungimento dei suddetti scopi, acquistare, vendere e permutare, prendere e dare in locazione, eventualmente anche gratuita, uso e comodato, beni immobili e mobili, anche registrati, attrezzature scientifiche e tecniche di ogni genere.

TITOLO III **I Soci**

Art. 6 **I Soci**

Il numero dei soci è illimitato. Chiunque può aderire all'Associazione, dal compimento del 14° anno di età, senza alcuna discriminazione; gli Associati condividono le finalità istituzionali e gli scopi associativi della stessa.

Tutti i soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno dell'Associazione.

Il contributo associativo è intransmissibile.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto e delle modalità associative.

E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa ed è tassativamente prescritta la gratuità delle cariche e delle prestazioni degli aderenti.

L'ammissione all'Associazione, su domanda scritta del richiedente, è deliberata dal Consiglio Direttivo. Nella domanda d'adesione l'aspirante dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'organizzazione e deve indicare le proprie generalità complete, il domicilio, l'eventuale indirizzo e-mail ed il tempo che ritiene di poter dedicare alle attività associative di volontariato.

L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che ha l'obbligo di prendere in esame le domande di nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione delle stesse e di sottoporle all'approvazione dell'Assemblea generale degli aderenti.

Sono aderenti all'Associazione:

- i Soci **Fondatori**, cioè coloro che hanno sottoscritto l'Atto di Costituzione;
- i Soci **Ordinari**, cioè quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo;
- i Soci **Sostenitori**, cioè coloro che aiutano l'Associazione con donazioni o contributi, anche economici;
- i Soci **Onorari**, cioè coloro che svolgono azioni o attività a favore dell'Associazione.

Art. 7 **Esclusione**

La perdita della qualifica di Socio, con il decadimento dell'appartenenza all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo e da conseguente ratifica dell'assemblea a seguito di:

- a) rinuncia volontaria da comunicare per iscritto al Presidente;
- b) mancato versamento della quota associativa annuale;
- c) morte o perdita della capacità di agire per le persone fisiche;
- d) indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo a seguito di comportamenti in palese contrasto con gli scopi e le attività dell'Associazione.

Il decadimento della qualità di socio ha effetto dal giorno successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo ne viene a conoscenza.

Il provvedimento d'esclusione conseguente ad indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo deve contenere le motivazioni per le quali è stato deliberato e deve essere sottoposto all'Assemblea.

Art. 8
Diritti e Obblighi dei Soci

I Soci hanno il diritto:

- di partecipare alle assemblee;
- di votare direttamente o per delega alle assemblee (se in regola con il pagamento della quota associativa annuale);
- di votare direttamente o per delega alle assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'istituzione;
- di svolgere il lavoro volontario e gratuito preventivamente concordato;
- di proporre progetti e iniziative al Consiglio Direttivo;
- di partecipare alle attività promosse dal sodalizio;
- di usufruire di tutti i servizi dell'organizzazione;
- di conoscere i programmi con i quali l'organizzazione intende attuare gli scopi sociali;
- di recedere dall'appartenenza all'organizzazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo (tale recesso ha efficacia dall'inizio del mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la volontà di recesso).

I Soci sono obbligati:

- a osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli Organi Sociali;
- a svolgere le attività preventivamente concordate;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione in modo da non lederne il nome e l'immagine;
- a contribuire al raggiungimento degli scopi dell'organizzazione e prestare, nei modi e nei tempi concordati, la propria opera secondo i fini dell'ente stesso.
- Ad uniformarsi a quanto previsto dal regolamento allegato sull'uso dell'area comune.

TITOLO IV Gli Organi Sociali

Art. 9 Gli Organi dell'Associazione

Sono organi dell'associazione:

- L'Assemblea dei Soci
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente
- Il Vice Presidente
- Il Tesoriere

Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite ed hanno durata di 3 (tre) anni.

Art. 10 Modalità elezione Organi Associativi

- Elettorato Attivo: spetta ad ogni Socio in regola con i versamenti annuali.
- Elettorato Passivo: ogni Socio, in regola con i versamenti annuali, può presentare la candidatura per le cariche sociali. Le candidature sono nominative e non per liste. Le candidature si intendono solo come componenti del Consiglio Direttivo, che è l'unico organo deputato all'individuazione delle altre cariche sociali.
- Le votazioni avvengono attraverso schede ed a scrutinio segreto se i candidati sono più di cinque; se vi sono solo 5 candidati saranno tutti automaticamente eletti.
- Sono eletti i cinque candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze. In caso di Soci con ugual numero di voti, sarà prescelto quello con maggiore anzianità d'iscrizione all'associazione ed in caso di nuova parità, quello anagraficamente più anziano.
- Se le candidature presentate sono inferiori a cinque, è compito del Presidente uscente e/o del Consiglio Direttivo, fare in modo che si raggiunga o si superi il limite indicato, invitando i Soci a presentarsi, anche coinvolgendoli.
- Il voto può essere espresso anche ricorrendo all'ausilio della delega. Ogni elettore non potrà presentare più di tre deleghe.
- Al termine dello scrutinio, il Segretario redigerà il verbale con l'indicazione del numero dei votanti, delle deleghe presentate, delle schede valide, di quelle bianche, di quelle annullate e con la individuazione degli eletti.

Art. 11 L'Assemblea dei Soci

L'Assemblea è composta da tutti i Soci dell'Associazione.

E' di norma presieduta dal Presidente dell'Associazione ed è convocata dal Consiglio Direttivo. L'Assemblea dei Soci è convocata in seduta ordinaria almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo e comunque tutte le volte che se ne ravvisi la necessità, o su richiesta del Presidente stesso o di almeno un decimo degli Associati.

E' convocata invece in seduta straordinaria per le modifiche dell'atto Costitutivo e del presente

Statuto, nonché per lo scioglimento dell'Associazione stessa.

In tali occasioni occorre la presenza di almeno il 50% + 1 dei Soci Ordinari e di almeno due componenti il Consiglio Direttivo, e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è valida in prima convocazione con la presenza di almeno tre quarti dei Soci in regola con il pagamento della quota associativa. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita e delibera qualunque sia il numero dei presenti.

Tra la prima e la seconda convocazione deve trascorrere almeno mezz'ora.

L'ordine del giorno e la convocazione delle assemblee devono pervenire ai Soci per lettera, all'indirizzo indicato al momento dell'iscrizione (anche tramite e-mail) o con avviso affisso presso la sede dell'Associazione e lungo le strade del Paese, almeno 48 ore prima della data prevista.

Ai sensi e nei termini degli art. 20 e 21 del C.C. le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Nelle deliberazioni d'approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Sono di competenza dell'Assemblea **ordinaria**:

- eleggere il Consiglio Direttivo;
- approvare lo Statuto;
- approvare il programma ed il bilancio preventivo;
- approvare la relazione delle attività ed il conto consuntivo dell'anno precedente;
- deliberare le attività e le iniziative proposte dal Consiglio Direttivo;
- ratificare i provvedimenti di competenza della Assemblea stessa, già adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza.

Sono di competenza dell'Assemblea **straordinaria**, convocata dal Consiglio Direttivo:

- la modifica o la variazione del presente Statuto;
- lo scioglimento dell'Associazione con relativa devoluzione del patrimonio residuo.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto da Presidente e dallo stesso Segretario. Il verbale è conservato, a cura del Presidente, nella sede dell'Associazione.

Ogni Socio ha diritto di consultare il verbale.

Art. 12 **Il Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri eletti dall'Assemblea ordinaria.

Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

Nella sua prima riunione elegge al proprio interno il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere.

Il Consiglio si riunisce su convocazione scritta dal Presidente, almeno una volta all'anno o a richiesta dei due terzi dei consiglieri stessi.

L'avviso di convocazione seguirà le regole già stabilite per le convocazioni assembleari.

Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto apposito verbale (Registro delle riunioni del Consiglio Direttivo).

Il Consiglio delibera a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo:

- stabilisce la quota sociale annuale dovuta dai Soci ordinari per aderire all'Associazione;
- svolge, su indicazione dell'Assemblea, le attività esecutive relative all'Associazione;
- esercita, in qualità di organo collegiale, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione;
- può emanare Regolamenti e norme interne nell'ambito del presente Statuto;

- sottopone all'approvazione dell'Assemblea il Bilancio Preventivo ed il Conto Consuntivo entro la fine del mese di agosto;
- predispone una relazione illustrativa sul programma delle attività previste per l'anno successivo;
- può istituire un comitato per studi e ricerche;
- designa gli eventuali Soci **Sostenitori** e **Onorari**.

In caso di dimissioni di un membro del Consiglio Direttivo, questo sarà sostituito dal primo dei Soci non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo.

Art. 13 *Il Presidente*

Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, a maggioranza dei voti. Dura in carica per un periodo di tre anni e può essere rieletto.

Alla scadenza del suo mandato il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi in giudizi.

E' l'unico soggetto legittimato a contrarre in nome e per conto dell'Associazione.

Il Presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti che impegnano l'Associazione stessa, presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, cura l'ordinato svolgimento dei lavori e sottoscrive, unitamente ad un altro consigliere designato come Segretario al momento, i relativi verbali dell'Assemblea dei Soci.

E' autorizzato ad eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura ed a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti e privati, rilasciando quietanze liberatorie.

In caso d'assenza, d'impedimento o di cessazione, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

Art. 14 *Il Vice Presidente*

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione, ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle sue funzioni.

Art. 15 *Il Tesoriere*

Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene la contabilità, esegue le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone il bilancio preventivo e quello consuntivo, accompagnandoli da relazione contabile, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

Redige il protocollo della corrispondenza e tiene aggiornato l'elenco dei Soci.

Cura inoltre l'inventario dei beni dell'Associazione.

TITOLO V

Il Patrimonio - Le Entrate

Art. 16

Il Patrimonio - Le Entrate

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- beni mobili e immobili e denaro pervenuti all'Associazione per donazione o successione;
- i beni di ogni specie acquistati dall'Associazione destinati alla realizzazione delle sue finalità.

I beni mobili di proprietà degli Associati o di terzi dati in uso all'Associazione, s'intendono, salvo patto contrario, concessi in comodato gratuito.

I beni possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati e risultano elencati nell'inventario che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli Associati.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- proventi derivati dal proprio patrimonio;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- ogni altro tipo di entrata derivante o connessa con attività esercitate.

I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo. Ogni operazione finanziaria è disposta con firma anche disgiunta del Presidente e del Tesoriere.

TITOLO VI

Il Bilancio

Art. 17

Il Bilancio

Il Bilancio dell'Associazione è annuale e decorre dal 1 agosto al 31 luglio di ciascun anno. Entro il mese di agosto di ciascun anno il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci il Bilancio Preventivo dell'esercizio successivo con una relazione illustrativa del programma delle attività previste per l'anno in esame. Il Conto Consuntivo contiene tutte le entrate e le spese relative al periodo di un anno, è presentato dal Consiglio Direttivo all'Assemblea dei Soci ed è approvato con la maggioranza dei presenti, entro il 31 agosto di ogni anno. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione. Gli utili o gli avanzi di gestione saranno totalmente reinvestiti nell'associazione per la realizzazione delle attività istituzionali.

TITOLO VII

Modifiche dello Statuto e Scioglimento

Art. 18

Modifiche dello Statuto

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione.
Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.
Il presente Statuto può essere modificato con deliberazione straordinaria dell'Assemblea, con la presenza di almeno tre quarti degli Associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, a norma dell'art. 21 del C.C.

Art. 19

Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento o la cessazione dell'Associazione è deliberata dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.
In caso di impossibilità di rinnovo del Consiglio Direttivo per mancanza del previsto numero minimo di candidati, il Presidente uscente dichiara lo scioglimento dell'Associazione.
In caso di scioglimento o cessazione dell'Associazione, i beni rimanenti dopo la liquidazione, saranno devoluti in beneficenza o ad altre Associazioni di volontariato.
E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione agli Associati.

Art. 20

Disposizioni transitorie

Dopo l'approvazione del presente Statuto il Consiglio Direttivo uscente predisporrà gli adempimenti per le elezioni.

Art. 21

Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle leggi vigenti, ed in particolare alle prescrizioni normative del Codice Civile.